



**PERSONALE DEL COMPARTO
ACCORDO RELATIVO A DESTINAZIONE RESIDUI FONDI ANNO 2024**

Rappresentanze Sindacali personale del Comparto:

SIGLA

CISL FP F.TO

NURSIND F.TO

NURSING UP F.TO

RSU F.TO

Delegazione di parte pubblica

Direttore S.C. Gestione Sviluppo Risorse Umane F.TO

Direttore DAPSS F.TO

In data 2/12/2025, la delegazione trattante di parte pubblica dell'ASST di Mantova e la delegazione di parte sindacale per il personale del Comparto, a definizione della trattazione dell'argomento sopra indicato effettuata in precedenti incontri (26/08/2025, 13/10/2025 e 29/10/2025), rilasciano il presente verbale.

DATO ATTO che:

a) la liquidazione della performance organizzativa 2024 è stata effettuata con la stipendialità di luglio:

- ✓ subordinatamente all'acquisizione dai competenti servizi degli elementi necessari riferiti a tutti i dipendenti (presenza, valutazione, inquadramento contrattuale)
- ✓ sulla base delle disponibilità finanziarie presenti nei fondi (artt. 102 – 103) atte a mantenere immutato il livello di finanziamento che ha sostenuto la liquidazione della performance organizzativa nell'anno precedente
- ✓ riconoscendo le specifiche valorizzazioni per incarichi funzionali ad interim nonché progettualità aggiuntive in applicazione dei criteri previsti dalla disciplina aziendale
- ✓ garantendo ai dipendenti ex ATS transitati con le funzioni Cure Primarie - sulla base dell'accordo interaziendale tra ATS Val Padana, ASST di Mantova, Cremona e Crema – il mantenimento quale base del premio di produttività la quota riconosciuta da ATS nell'anno 2022, salva l'effettiva corresponsione della premialità sulla base dei criteri aziendali vigenti;

b) la liquidazione della performance individuale 2024 è stata effettuata con la stipendialità di agosto: nell'importo definito nell'accordo relativo alla destinazione fondi anno 2024 del 09/09/2024 (15% delle risorse correlate alla performance, pari ad euro 615.630);

PRESO ATTO delle risorse residuali attualmente disponibili nei fondi al netto della liquidazione della performance organizzativa e individuale predette;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni del CCNL 02/11/2022:

✓ **art. 103 Fondo premialità e condizioni di lavoro:**

- comma 10: *Alle risorse di cui al comma 8 sono altresì sommate **eventuali risorse residue**, relative a precedenti annualità, del presente Fondo nonché eventuali risorse residue del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali relative all'anno in corso, con prioritaria destinazione alle voci di cui al comma 9, lett. a), b).*

- comma 9: *Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente destinate a:*

a) *compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 47 (Lavoro straordinario);*

b) *indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al TITOLO X - CAPO III con esclusione delle indennità di cui agli artt. 104 (Indennità di specificità infermieristica) e 105 (Indennità tutela del malato e promozione della salute);*

✓ **art. 9 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie:**

- comma 5: *Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale:*

a.) *i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro);*

l). *l'eventuale elevazione dell'indennità di pronta disponibilità, dell'indennità per il turno notturno con onere a carico del Fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) e dell'indennità e destinatari di cui all'art. 107 (Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi);*

✓ **Art. 44 Servizio di pronta disponibilità**

- 7. *La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.*

✓ **Art. 106 Indennità di turno, di servizio notturno:**

- 3. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una indennità oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, pari a 4,00 euro, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.

✓ **Art. 107 Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi**

- 1. Le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso Unità Operative o Servizi particolarmente disagiati. - - 2. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati:

Destinatari:

- Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori Importo giornaliero 5,00
- Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto Importo giornaliero 1,50;

PRESO ATTO delle disposizioni del sopravvenuto CCNL 27/10/2025 (art. 63, c. 2, e art. 64, c. 2) che dispongono l'incremento a decorrere dal 01/01/2024 della parte stabile dei fondi di cui agli artt. 102 e 103 del CCNL 02/11/2022, nonché della quota parte di tali incrementi non assorbiti dall'applicazione vincolata a finanziamento degli istituti contrattuali già liquidati nel corso del 2024 (valore del lavoro straordinario) e, pertanto, confluiti ad incremento dei residui dell'anno stesso e come tali destinabili nella presente sede (si rinvia all'allegata tabella);

CONCORDATO, in aderenza a quanto disposto dall'art. 103, comma 10, cit., di destinare residui dei fondi anno 2024, come rappresentato nel prospetto allegato, nelle seguenti rispettive misure:

- liquidazione di ore straordinarie effettuate dal personale nell'anno 2024= 1/3
- incremento dell'indennità di disagio di cui all'art. 106 comma 3 (indennità oraria lavoro notturno) = 1/3
- incremento dell'indennità per l'operatività in particolare U.O./Servizi di cui all'art. 107, comma 2 =1/3

ADOTTATI, ai fini di cui sopra, i seguenti criteri operativi:

1 Straordinario (1/3 dei residui)

- si procede a richiedere preliminarmente ai dipendenti per i quali sussista credito orario effettuato nell'anno 2024 di optare per la liquidazione o meno delle ore straordinarie effettuate nel corso del 2024, non ancora liquidate e non fatte successivamente oggetto di recupero;
- le richieste di liquidazione saranno accolte sino a concorrenza delle risorse come sopra messe a disposizione e, in caso di richieste comportanti un costo sovrabbondante rispetto ai residui stessi, in percentuale omogenea per tutti i richiedenti;
- l'eventuale parte di risorse destinate e non utilizzate per la liquidazione di straordinario integrerà le ulteriori sottostanti destinazioni nelle rispettive misure indicate;

2 Elevazione dell'indennità turno notturno (1/3 dei residui)

- si prende in considerazione l'entità delle indennità orarie per servizio notturno liquidate a ciascun dipendente nell'anno 2024;



-si riconosce rilevanza a tale entità individuale, al netto di una franchigia capitaria pari a numero 300 indennità orarie liquidate nell'anno 2024;

-si determina l'incremento unitario dell'indennità suddividendo le risorse come sopra identificate (incrementate dalle risorse eventualmente non assorbite dalla liquidazione dello straordinario) per il numero complessivo delle indennità oltre franchigia;

-l'importo riconosciuto al singolo dipendente è dato dal prodotto del valore dell'incremento unitario per il numero delle ore liquidate oltre la franchigia sopra indicata;

3 Elevazione dell'indennità per l'operatività in particolare U.O./Servizi (1/3)

-l'ambito soggettivo coincide con i destinatari indicati all'art. 107 comma 2: a) personale del ruolo sanitario, socio sanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori; b) il profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto;

-si prende in considerazione l'entità delle indennità giornaliere liquidate a ciascun dipendente nell'anno 2024;

-si riconosce rilevanza a tale entità individuale, al netto di una franchigia capitaria pari a numero 30 indennità giornaliere;

-si determina l'incremento unitario dell'indennità suddividendo le risorse come sopra identificate (incrementate dalle risorse eventualmente non assorbite dalla liquidazione dello straordinario) per il numero complessivo delle indennità oltre franchigia;

-l'importo riconosciuto al singolo dipendente è dato dal prodotto del valore dell'incremento unitario per il numero delle indennità liquidate oltre la franchigia sopra indicata, rapportato al valore dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 107 comma 2 mediante un coefficiente proporzionato ai valori dell'importo giornaliero indennitario indicati dalla disposizione stessa:

Clausola finale: per evitare duplicazione di benefici e nel contempo massimizzare il beneficio per il dipendente, qualora lo stesso fosse compreso in entrambe le ricognizioni di cui ai punti 2 e 3, si procederà alla liquidazione nei suoi confronti dell'importo maggiore tra i due, facendo confluire l'importo non liquidato per una delle predette destinazioni a finanziamento dell'altra (ossia, a seconda dei casi, per l'elevazione indennitaria di cui al punto 2 o punto 3).

TANTO PREMESSO

le parti danno atto di avere, con le determinazioni sopra riportate, concordato la destinazione integrale delle risorse presenti nei fondi anno 2024.

RESIDUO FONDI ANNO 2024 - Consistenza e Destinazioni	
FONDO ART. 102 - INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE, INDENNITA' PROF.LI	13.397.370,00
di cui incremento CCNL 27/10/2025	149.807,70
SPESO	11.680.841,85
DIFFERENZA	1.716.528,15
FONDO 103 - PREMIALITA' E CONDIZIONI LAVORO	
	11.307.239,10
di cui incremento CCNL 27/10/2025	182.324,10
riporto da fondo art. 102	716.850,77
SPESO	12.024.089,87
DIFFERENZA	-
TOTALE FONDI 2024	24.704.609,10
di cui incremento CCNL 27/10/2025	332.131,80
TOTALE LIQUIDATO ANNO 2024	23.704.931,72
TOTALE LIQUIDATO CCNL 27/10/2025	119.736,17
RESIDUO	879.941,21
IMPORTI NON DISPONIBILI NEL RESIDUO	
Risparmi derivanti dall'applicazione art 71 Legge 133/2008	3.545,12
	3.545,12
RESIDUO	876.396,09
DESTINAZIONI	
Straordinario anno 2024	292.132,03
Incremento indennità notturno anno 2024 (art. 106 comma 3)	292.132,03
Incremento indennità giornaliera per l'operatività in particolari U.O./Servizi (art. 107 comma 2)	292.132,03
	876.396,09